

(N. 1516)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1956

Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del Comune di Salsomaggiore

ONOREVOLI SENATORI. — Con la fine del decorso esercizio finanziario 1954-55 è venuta a cessare l'efficacia della legge 28 aprile 1951 n. 340, che assegnò al comune di Salsomaggiore, con i fondi dell'Azienda termale demaniale, un contributo straordinario annuo di dieci milioni di lire, per la durata di un quinquennio, allo scopo di migliorare ed incrementare l'attrezzatura dei servizi pubblici connessi al centro di cura.

Essendo sancito in detta legge l'obbligo, per il Comune, di comprovare l'impiego delle somme riscosse a titolo di contributo straordinario

con apposita relazione annuale, si è avuto modo di seguire, durante il periodo di tempo accennato, l'esecuzione delle numerose opere intraprese dal Comune medesimo secondo le finalità indicate dalla disposizione accennata, opere che il modesto bilancio di quella civica amministrazione non avrebbe consentito di attuare.

Permanendo ora l'esigenza di assicurare al centro di cura di Salsomaggiore le condizioni necessarie al suo buon funzionamento e potenziamento, ed essendo ancora le risorse comunali impegnate per i normali compiti d'istituto, si è manifestata l'opportunità di non far

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venir meno i mezzi che permettono al Comune di svolgere la sua efficace azione fiancheggiatrice per la valorizzazione del complesso termale, noto ed apprezzato anche oltre i confini d'Italia.

A questo scopo ed in analogia alle simili provvidenze accordate ai comuni di Recoaro, Chianciano e Montecatini, è stato predisposto, con l'adesione dei Ministri del tesoro e dell'interno, l'unito disegno di legge che attribuisce a detto Comune il contributo straordina-

rio annuo di 10 milioni di lire, gravante l'azienda demaniale di Salsomaggiore, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.

Lo schema di provvedimento mantiene ferme le disposizioni della precedente legge n. 340, anche per quanto concerne la natura delle opere da eseguire dal Comune e le condizioni cui è subordinato il pagamento del contributo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.

Tale contributo sarà iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo è subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonchè alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti

al suo funzionamento ed alle iniziative intese ad abbellire ed a rendere più confortevole la stazione medesima.

Art. 3.

Il pagamento del contributo al Comune, a norma dell'articolo 1, sarà effettuato dalla Gestione governativa delle Terme di Salsomaggiore in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.

Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avrà luogo dopo che il Comune avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze - Direzione Generale del Demanio e al Ministero dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, apposita relazione, approvata dal Prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.